



All. n. 4

Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca

Dipartimento per il sistema educativo di istruzione e formazione

Direzione generale per gli ordinamenti scolastici e la valutazione del sistema nazionale di istruzione

CONVENZIONE TRA
ISTITUZIONE SCOLASTICA E UNIVERSITA' DI MESSINA
FINALIZZATA ALLE ATTIVITA' DI ALTERNANZA SCUOLA - LAVORO

“**Collegio S. Ignazio**” con sede in Messina via Ignatianum, 23, codice meccanografico MEPS01500B mail: amministrazionr@collegiosignazio.it codice fiscale/ partita IVA 03219070830 d'ora in poi denominato “istituzione scolastica”, rappresentato dal Dottore Gianluca Busacca nato a Messina il 24.09.1981 codice fiscale BSCGLC81P24F1558U;

E

L'Università degli Studi di Messina - con sede legale in Messina, Piazza S. Pugliatti, n. 1, codice fiscale 80004070837 e Partita IVA 00724160833 d'ora in poi denominato “soggetto ospitante”, rappresentato dal Rettore, Prof. Pietro Navarra, nato a Messina il 30/08/1968;

Premesso che

- la Legge n.168/89 ha dato attuazione al principio costituzionale dell'autonomia universitaria, prevedendo il riconoscimento dell'autonomia didattica, scientifica, organizzativa, finanziaria e contabile degli Atenei;
- la Legge n.390/91 recante norme sul diritto agli studi universitari, come modificata dal Decreto legislativo n.68/12;
- il Decreto legislativo n.297/94 recante il “Testo Unico delle disposizioni legislative in materia di istruzione”;
- l'art.21, recante norme in materia di autonomia delle Istituzioni scolastiche, della Legge n.59/97 e successive modifiche e integrazioni;
- la Legge n.440/97 contenente disposizioni in materia di arricchimento dell'offerta formativa;
- il D.P.R. n.249/98 con cui è stato emanato il regolamento recante lo “Statuto delle studentesse e degli studenti della scuola secondaria”, e successive modificazioni;
- il D.P.R. n.275/99 con cui è stato emanato il regolamento recante norme in materia di autonomia delle Istituzioni scolastiche, ai sensi dell'art.21 della Legge n.59/97;



Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca

Dipartimento per il sistema educativo di istruzione e formazione

Direzione generale per gli ordinamenti scolastici e la valutazione del sistema nazionale di istruzione

- il Decreto Legislativo n.345/99 per l' "Attuazione della direttiva 94/33/CE relativa alla protezione dei giovani sul lavoro", e successive modifiche e integrazioni;
- la Legge delega n.53/03 per la definizione delle norme generali sull'istruzione e dei livelli essenziali delle prestazioni in materia di istruzione e formazione professionale;
- gli artt. 3 e 7 del Decreto del M.I.U.R. n.270/04, in tema di modifiche al Regolamento concernente l'autonomia didattica degli Atenei;
- il Decreto Legislativo n.77/05 recante la "Definizione delle norme generali relative all'alternanza scuola-lavoro, a norma dell'art.4 della Legge n.53/03";
- il Decreto Legislativo n.226/05 recante "Norme generali e livelli essenziali delle prestazioni relativi al secondo ciclo del sistema educativo di istruzione e formazione, a norma della Legge n.53/03";
- l'art.2 (Delega in materia di percorsi di orientamento, di accesso all'istruzione post-secondaria e di valorizzazione dei risultati d'eccellenza) della legge n.1/07;
- il Decreto Legislativo n.22/08 sulla "Definizione dei percorsi di orientamento finalizzati alle professioni e al lavoro, a norma dell'art.2, comma 1 della Legge 11.01.2007, n.1";
- i Regolamenti di cui ai D.P.R. nn.87/88/89 del 15.03.2010 concernenti rispettivamente il riordino degli Istituti professionali, degli Istituti tecnici e dei Licei;
- le Direttive ministeriali contenenti le Linee Guida per gli Istituti professionali e gli Istituti tecnici;
- il Decreto interministeriale n.211/10 recante "Indicazioni nazionali riguardanti gli obiettivi specifici di apprendimento concernenti le attività e gli insegnamenti compresi nei piani degli studi previsti per i percorsi liceali";
- il Decreto Legislativo n.167/11 recante il "Testo Unico dell'apprendistato";
- l'art. 4 (commi 51-68) della Legge n.92/12 sulle "Disposizioni in materia di riforma del mercato del lavoro in prospettiva di crescita" ;
- il Decreto Legislativo n.13/13 "Definizione delle norme generali e dei livelli essenziali delle prestazioni per l'individuazione e validazione degli apprendimenti non formali e informali e degli standard minimi di servizio del sistema nazionale di certificazione delle competenze";
- la Legge n.107/15 "Riforma del sistema nazionale di istruzione e formazione e delega per il riordino delle disposizioni legislative vigenti";



Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca

Dipartimento per il sistema educativo di istruzione e formazione

Direzione generale per gli ordinamenti scolastici e la valutazione del sistema nazionale di istruzione

- la Guida operativa per la Scuola sulle attività di alternanza scuola-lavoro dell'8/10/15, predisposta dal M.I.U.R.;
- la Nota M.I.U.R. n.2805/15 – Orientamenti per l'elaborazione del Piano Triennale dell'Offerta Formativa;
- la Nota M.I.U.R. n.35/16 – Indicazioni e orientamenti per la definizione del Piano triennale per la formazione del personale;
- l'alternanza scuola-lavoro è soggetta all'applicazione del D. Lgs. 9 aprile 2008, n .81 e successive modifiche.

Si conviene quanto segue:

Art. 1.

Le azioni concordate dalle Parti prevedono:

- Azioni (seminari, laboratori) di orientamento finalizzate alla preparazione allo stage o ad illustrare l'offerta formativa dell'Ateneo per ciascuna area professionale;
- Percorsi formativi rivolti ai docenti, finalizzati all'aumento delle competenze per favorire i percorsi di alternanza scuola-lavoro;
- Attività di stage presso le strutture dell'Ateneo. Le esperienze formative riguardano i profili professionali, previsti dal repertorio regionale o nazionale (ISFOL), nelle aree scientifica, tecnico-professionale, giuridico-economica, umanistica.

L'indicazione del profilo e dello specifico percorso formativo sono indicati all'interno del progetto formativo elaborato dai singoli Dipartimenti/Strutture universitari ospitanti.

L'Università degli Studi di Messina, qui di seguito indicata anche come il "soggetto ospitante", si impegna pertanto ad accogliere presso le sue strutture un numero di soggetti in alternanza scuola - lavoro di volta in volta concordato con [denominazione istituzione scolastica], di seguito indicata/o anche come l' "istituzione scolastica".

La realizzazione dell'alternanza non comporta per il soggetto ospitante alcun onere finanziario, né obblighi di altra natura, salvo quelli assunti con la presente convenzione.

Art.2

1. L'accoglimento dello/degli studente/i per i periodi di apprendimento in ambiente lavorativo



Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca


Dipartimento per il sistema educativo di istruzione e formazione

Direzione generale per gli ordinamenti scolastici e la valutazione del sistema nazionale di istruzione

non costituisce rapporto di lavoro.

2. Ai fini e agli effetti delle disposizioni di cui al D. Lgs. 81/2008, lo studente in alternanza scuola lavoro è equiparato al lavoratore, ex art. 2, comma 1 lettera a) del decreto citato.
3. L'attività di formazione ed orientamento del percorso in alternanza scuola lavoro è congiuntamente progettata e verificata da un docente tutor interno, designato dall'istituzione scolastica, e da un tutor formativo della struttura, indicato dal soggetto ospitante, denominato tutor formativo esterno;
4. Per ciascun allievo beneficiario del percorso in alternanza inserito nella struttura ospitante in base alla presente Convenzione è predisposto un percorso formativo personalizzato, coerente con il profilo educativo, culturale e professionale dell'indirizzo di studi.
5. La titolarità del percorso, della progettazione formativa e della certificazione delle competenze acquisite è congiuntamente dell'istituzione scolastica e del soggetto ospitante.
6. L'accoglimento dello/degli studente/i minorenni per i periodi di apprendimento in situazione lavorativa non fa acquisire agli stessi la qualifica di "lavoratore minore" di cui alla L. 977/67 e successive modifiche.

Art 3.

1. Il docente tutor interno svolge le seguenti funzioni:
 - a) elabora, insieme al tutor esterno, il percorso formativo personalizzato sottoscritto dalle parti coinvolte (scuola, struttura ospitante, studente/soggetti esercenti la potestà genitoriale);
 - b) assiste e guida lo studente nei percorsi di alternanza e ne verifica, in collaborazione con il tutor esterno, il corretto svolgimento;
 - c) gestisce le relazioni con il contesto in cui si sviluppa l'esperienza di alternanza scuola lavoro, rapportandosi con il tutor esterno;
 - d) monitora le attività e affronta le eventuali criticità che dovessero emergere dalle stesse;
 - e) valuta, comunica e valorizza gli obiettivi raggiunti e le competenze progressivamente sviluppate dallo studente;
 - f) promuove l'attività di valutazione sull'efficacia e la coerenza del percorso di alternanza, da parte dello studente coinvolto;
 - g) informa gli organi scolastici preposti (Dirigente Scolastico, Dipartimenti, Collegio dei docenti, Comitato Tecnico Scientifico/Comitato Scientifico) ed aggiorna il Consiglio di
- 



Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca

Dipartimento per il sistema educativo di istruzione e formazione

Direzione generale per gli ordinamenti scolastici e la valutazione del sistema nazionale di istruzione

classe sullo svolgimento dei percorsi, anche ai fini dell'eventuale riallineamento della classe;

- h) assiste il Dirigente Scolastico nella redazione della scheda di valutazione sulle strutture con le quali sono state stipulate le convenzioni per le attività di alternanza, evidenziandone il potenziale formativo e le eventuali difficoltà incontrate nella collaborazione.

2. Il tutor formativo esterno svolge le seguenti funzioni:

- a) collabora con il tutor interno alla progettazione, organizzazione e valutazione dell'esperienza di alternanza;
- b) favorisce l'inserimento dello studente nel contesto operativo, lo affianca e lo assiste nel percorso;
- c) garantisce l'informazione/formazione dello/i studente/i sui rischi specifici aziendali, nel rispetto delle procedure interne;
- d) pianifica ed organizza le attività in base al progetto formativo, coordinandosi anche con altre figure professionali presenti nella struttura ospitante;
- e) coinvolge lo studente nel processo di valutazione dell'esperienza;
- f) fornisce all'istituzione scolastica gli elementi concordati per valutare le attività dello studente e l'efficacia del processo formativo.

3. Le due figure dei tutor condividono i seguenti compiti:

a) predisposizione del percorso formativo personalizzato, anche con riguardo alla disciplina della sicurezza e salute nei luoghi di lavoro. In particolare, il docente tutor interno dovrà collaborare col tutor formativo esterno al fine dell'individuazione delle attività richieste dal progetto formativo e delle misure di prevenzione necessarie alla tutela dello studente;

b) controllo della frequenza e dell'attuazione del percorso formativo personalizzato;

c) raccordo tra le esperienze formative in aula e quella in contesto lavorativo;

d) elaborazione di un report sull'esperienza svolta e sulle acquisizioni di ciascun allievo, che concorre alla valutazione e alla certificazione delle competenze da parte del Consiglio di classe;

e) verifica del rispetto da parte dello studente degli obblighi propri di ciascun



Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca

Dipartimento per il sistema educativo di istruzione e formazione

Direzione generale per gli ordinamenti scolastici e la valutazione del sistema nazionale di istruzione

lavoratore di cui all'art. 20 D. Lgs. 81/2008. In particolare la violazione da parte dello studente degli obblighi richiamati dalla norma citata e dal percorso formativo saranno segnalati dal tutor formativo esterno al docente tutor interno affinché quest'ultimo possa attivare le azioni necessarie.

Art. 4

1. Durante lo svolgimento del percorso in alternanza scuola lavoro il/i beneficiario/i del percorso è tenuto/sono tenuti a:

- a) svolgere le attività previste dal percorso formativo personalizzato;
- b) rispettare le norme in materia di igiene, sicurezza e salute sui luoghi di lavoro, nonché tutte le disposizioni, istruzioni, prescrizioni, regolamenti interni, previsti a tale scopo;
- c) mantenere la necessaria riservatezza per quanto attiene ai dati, informazioni o conoscenze in merito a processi produttivi e prodotti, acquisiti durante lo svolgimento dell'attività formativa in contesto lavorativo;
- d) seguire le indicazioni dei tutor e fare riferimento ad essi per qualsiasi esigenza di tipo organizzativo o altre evenienze;
- e) rispettare gli obblighi di cui al D.Lgs. 81/2008, art.20.

Art. 5

1. L'istituzione scolastica assicura il/i beneficiario/i del percorso in alternanza scuola lavoro contro gli infortuni sul lavoro presso l'INAIL, nonché per la responsabilità civile presso compagnie assicurative operanti nel settore. In caso di incidente durante lo svolgimento del percorso il soggetto ospitante si impegna a segnalare l'evento, entro i tempi previsti dalla normativa vigente, agli istituti assicurativi (facendo riferimento al numero della polizza sottoscritta dal soggetto promotore) e, contestualmente, al soggetto promotore.

2. Ai fini dell'applicazione dell'articolo 18 del D. Lgs. 81/2008 il soggetto promotore si fa carico dei seguenti obblighi:

- tener conto delle capacità e delle condizioni della struttura ospitante, in rapporto alla salute e sicurezza degli studenti impegnati nelle attività di alternanza;
- informare/formare lo studente in materia di norme relative a igiene, sicurezza e salute sui luoghi di lavoro, con particolare riguardo agli obblighi dello studente ex art. 20 D. Lgs. 81/2008;
- designare un tutor interno che sia competente e adeguatamente formato in materia di sicurezza e



Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca

Dipartimento per il sistema educativo di istruzione e formazione

Direzione generale per gli ordinamenti scolastici e la valutazione del sistema nazionale di istruzione

salute nei luoghi di lavoro o che si avvalga di professionalità adeguate in materia (es. RSPP).

Art. 6

1. Il soggetto ospitante si impegna a:

- a) garantire al beneficiario/ai beneficiari del percorso, per il tramite del tutor della struttura ospitante, l'assistenza e la formazione necessarie al buon esito dell'attività di alternanza, nonché la dichiarazione delle competenze acquisite nel contesto di lavoro;
- b) rispettare le norme antinfortunistiche e di igiene sul lavoro;
- c) consentire al tutor del soggetto promotore di contattare il beneficiario/i beneficiari del percorso e il tutor della struttura ospitante per verificare l'andamento della formazione in contesto lavorativo, per coordinare l'intero percorso formativo e per la stesura della relazione finale;
- d) informare il soggetto promotore di qualsiasi incidente accada al beneficiario/ai beneficiari;
- e) individuare il tutor esterno in un soggetto che sia competente e adeguatamente formato in materia di sicurezza e salute nei luoghi di lavoro o che si avvalga di professionalità adeguate in materia (es. RSPP).

Art. 7

1. La presente convenzione decorre dalla data indicata e dura fino all'espletamento dell'esperienza definita da ciascun percorso formativo personalizzato presso il soggetto ospitante.
2. È in ogni caso riconosciuta facoltà al soggetto ospitante e al soggetto promotore di risolvere la presente convenzione in caso di violazione degli obblighi in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro o del piano formativo personalizzato.
3. La presente convenzione è sottoscritta digitalmente ai sensi della normativa vigente in materia.

Collegio S. Ignazio
Legale rappresentante
Dott. Gianluca Busacca

Università degli Studi di Messina
Il Rettore